## Assessore all'urbanistica e ambiente

Via Torre Verde, 27 - 38100 Trento Tel. 0461495430 - Fax 0461495435

e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

Egregio Signore

Cons. ROBERTO BOMBARDA

Gruppo consiliare Verdi e democratici per l'Ulivo

SEDE

E, p.c.

Preg.mo Signore
GIACOMO BEZZI

Presidente Consiglio prov.le

**SEDE** 

Preg.mo Signore

LORENZO DELLAI

Presidente Giunta provinciale

**SEDE** 

Trento, 22 luglio 2004

Prot. n. 487/ASS/2004

Oggetto: Interrogazione n. 61 di data 17 febbraio 2004 – Consigliere Bombarda.

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto concernente la diffusione di cartelli pubblicitari "mobili", si informa che:

nella provincia di Trento l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è soggetta ad autorizzazione paesaggistica sin dal 1971 in seguito all'entrata in vigore della L.P. 6 settembre 1971, n. 12, con la quale la Provincia si è dotata per la prima volta di una propria normativa in materia di tutela del paesaggio in sostituzione delle norme statali, facendo valere la sua competenza primaria nella materia medesima.

In sede di attuazione della legge provinciale del 1971 gli organi provinciali competenti hanno inteso sottolineare il particolare interesse pubblico nei confronti di una corretta disciplina dei messaggi pubblicitari a mezzo di cartelli ed altri strumenti pubblicitari. A questo proposito si deve ricordare la deliberazione n. 3863 di data 27 luglio 1973, con la quale la Giunta provinciale ha evidenziato come il richiamo visivo, che è proprio dell'insegna pubblicitaria, possa considerarsi elemento di distrazione e di disturbo e quindi opera capace di interrompere la continuità visiva di

ogni emergenza paesaggistica. In realtà viarie di grande interesse paesaggistico e turistico detti segnali vanno analizzati con grandissima attenzione. Ogni elemento che si frappone fra l'occhio del visitatore/viaggiatore ed i lineamenti/fattezze ambientali dei luoghi tutelati può costituire un'ingiustificata e distorta attrattiva che limita la fruizione dell'ambiente medesimo; conseguentemente sotto il profilo paesaggistico l'installazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve essere limitata ai soli casi di necessità.

La legge urbanistica vigente 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, ha confermato tale regime autorizzativo, mantenendo in capo alla CTP - Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale la competenza al rilascio dell'autorizzazione.

Anche il Codice della Strada, pur all'insegna della sicurezza e dell'ordinata fruizione dei sistemi viabilistici, all'articolo 23 stabilisce che "Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti pubblicitari o propaganda segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colore, disegno, e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale". Il regolamento di esecuzione del codice della strada detta poi norme di dettaglio per la collocazione, previa autorizzazione dell'ente gestore della strada, degli strumenti pubblicitari.

Mentre quindi fuori dai centri abitati l'installazione dei cartelli pubblicitari è soggetta ad una duplice autorizzazione - una a fini paesaggistici da parte della CTP e l'altra per garantire la sicurezza della circolazione, ai sensi del codice della strada, da parte dell'ente gestore della strada (Servizio gestione strade, per le strade statali e provinciali, comuni, per le strade comunali) -, all'interno dei centri abitati la competenza spetta ai comuni secondo le norme del codice della strada.

Questo "filtro" sulle richieste di autorizzazione di cartelli pubblicitari ha impedito, come giustamente viene sottolineato nell'interrogazione, la proliferazione incontrollata dei cartelli pubblicitari lungo le strade della provincia, a differenza di quanto è avvenuto in altre realtà regionali anche a noi vicine.

Risulta evidente, peraltro, che l'applicazione delle norme in materia di tutela del paesaggio che assoggettano l'installazione dei cartelli pubblicitari al regime autorizzatorio presuppone la stabilità e la permanenza delle strutture destinate a sostenere i cartelli, in quanto sono soggetti alla disciplina paesaggistica solamente gli interventi che "alterano lo stato fisico dei luoghi", secondo quanto previsto dall'articolo 93 della L.P. n. 22 del 1991, e, nel caso specifico dei mezzi pubblicitari, l'autorizzazione è richiesta per la loro "posa in opera" (articolo 93, comma 1, lettera a)). Conseguentemente risulta difficile sostenere che anche l'installazione di cartelli pubblicitari su mezzi mobili richieda l'autorizzazione preventiva ai fini di tutela del paesaggio, proprio in ragione della temporaneità e precarietà dell'installazione che non risulta idonea ad alterare lo stato fisico dei luoghi. E' innegabile che ciò favorisce l'elusione della normativa in materia. Questo problema potrebbe tuttavia essere affrontato nell'ambito della programmata riforma della legge urbanistica provinciale.

Si precisa tuttavia che le norme del codice della strada consentono invece di intervenire a tutela della sicurezza della circolazione anche nel caso di cartelli pubblicitari montati su mezzi mobili e quindi considerati "temporanei" o "precari". In primo luogo, nel caso della disciplina in questione, non sembra sussistere, a differenza delle norme in materia di tutela del paesaggio, il requisito della permanenza e stabilità della struttura di supporto per sostenere la necessità della previa autorizzazione, in considerazione del fatto che anche i cartelli "mobili" possono,

ovviamente, essere causa di distrazione per l'utente della strada e quindi fonte di pericolo per la circolazione.

Da informazioni assunte presso il Servizio Gestione strade ed alcuni comuni, risultano infatti già assunti provvedimenti sanzionatori per la violazione dell'articolo 23 del Codice della strada e del regolamento di attuazione (articolo 47 e seguenti), sia all'interno che fuori dai centri abitati, anche per cartelli montati su mezzi mobili. Come già precisato, i provvedimenti sanzionatori sono stati adottati per la violazione dell'articolo 23 del Codice della strada e per le disposizioni del relativo regolamento di attuazione in quanto, in relazione alla loro ubicazione e alle caratteristiche che essi presentano, possono essere suscettibili di "ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione" (comma 1 dell'articolo 23 citato del Codice).

Distinti saluti.

Assessore all'Urbanistica e all'Ambiente - dott. Mauro Gilmozzi -

PM/oa